

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2227

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIVATI, MATTIELLO, ROCCHI, TENTORI,
GANDOLFI, PASTORINO, GIUSEPPE GUERINI**

Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di semplificazione dell'organizzazione e del funzionamento delle Camere, elezione e funzioni del Senato, soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle province e delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia delle regioni, nonché rideterminazione delle competenze legislative statali e regionali

Presentata il 25 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le riforme costituzionali sono al centro del dibattito pubblico e parlamentare dagli anni settanta del secolo scorso. In questa legislatura esse hanno assunto una particolare centralità anche nell'ambito del programma dei due Governi che si sono succeduti, ma ad oggi non è stata avviata in Parlamento neppure una discussione sul merito delle stesse.

Il rischio che il percorso riformatore fallisca ancora una volta certamente sussiste, ma almeno altrettanto grave è che ne sia intrapreso uno che porti a una riforma fallimentare rispetto alle reali esigenze di

revisione dell'ordinamento costituzionale. Infatti, le riforme costituzionali più ampie approvate dal Parlamento negli ultimi anni si sono rivelate inadeguate quando non addirittura inaccettabili per gli stessi cittadini. Così, la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione, frettolosamente approvata nel 2001 a fine legislatura, presenta, come da tutti ormai riconosciuto, limiti gravissimi, tanto che se ne propone da più parti — e non certo da oggi — un'ulteriore modifica. La ancora più ampia riforma imposta dal centrodestra nel 2006, poi, fu addirittura respinta con una netta maggioranza dagli elettori

nel *referendum* costituzionale del 25 e 26 giugno dello stesso anno, il cui risultato dobbiamo tenere ben presente.

Tutto ciò, in effetti, ci porta a ritenere opportuno che qualsiasi riforma costituzionale debba essere affrontata a seguito di un'attenta e seria riflessione, fuori da ogni tentazione propagandistica e al fine esclusivo di rispondere a reali necessità di funzionamento delle istituzioni, senza perdere tempo ma rifuggendo da soluzioni affrettate.

Infatti, deve preliminarmente chiarirsi come non sia in generale da imputare alla Costituzione — come invece spesso avviene — il cattivo funzionamento delle istituzioni. Al contrario, questo spesso è stato determinato proprio dalla violazione o dalla non applicazione della Costituzione. Basti pensare alla scellerata scelta di approvare, alla fine del 2005, ancora una volta in tutta fretta, una legge elettorale (con cui abbiamo poi votato ben tre volte), di cui la Consulta ha accertato la palese illegittimità costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014. Ancora, si potrebbe fare l'esempio dell'abuso della decretazione d'urgenza, utilizzata per di più per provvedimenti *omnibus* che ostacolano il Parlamento nel corretto svolgimento delle proprie funzioni, o, ancora, quello dell'abuso del ricorso alla questione di fiducia, che pure finisce per svilire il ruolo delle Camere, e gli esempi potrebbero naturalmente continuare.

Le istituzioni attraversano non da ora, ma in modo sempre più evidente, una profonda crisi perché in profonda crisi sono i partiti politici, che da tempo hanno perso la capacità di svolgere il ruolo, previsto nella Costituzione, di strumenti di partecipazione democratica dei cittadini alla politica nazionale.

Rispetto a questa crisi, che deve quindi trovare anzitutto nella politica la sua soluzione, possono essere utili, o necessarie, alcune riforme mirate volte a riportare i cittadini al centro delle decisioni pubbliche. In proposito, infatti, da un lato, vi è la necessità di sollevarli dai troppo pesanti fardelli che uno Stato sempre più distante ha imposto loro con una politica arroccata

e costosa e con una burocrazia lenta e inefficiente e, da un altro lato, occorre individuare strumenti attraverso i quali i cittadini possano pesare di più nelle scelte pubbliche, dopo avere restituito loro la dignità di lavoratori (perché è sul lavoro che — secondo la Costituzione — si basa la democrazia. E questo significa — in sintesi — che ciascuno conta per ciò che fa, per il contributo che dà alla società e non per com'è nato, come avveniva prima e come purtroppo rischia pericolosamente di tornare ad avvenire).

In questo quadro, quindi, intendiamo proporre, con questa proposta di legge costituzionale, la modifica di alcuni specifici articoli che, superando il bicameralismo perfetto, migliorino l'efficienza del Parlamento e, in particolare, della sua capacità di legiferare e di svolgere la necessaria funzione di controllo sul Governo, cardine di una Repubblica parlamentare come la nostra. In questo senso, essendo la Camera dei deputati quella in cui — come in tutte le democrazie contemporanee — si manifesta la rappresentanza politica generale, la riforma riguarda soprattutto il Senato della Repubblica, il suo ruolo e, quindi, la sua composizione. In questo senso riteniamo che esso debba assumere il ruolo di una Camera alta (e non, come talvolta proposto, di una Camera secondaria), che assumi in sé funzioni di riflessione, controllo e garanzia e — come sviluppo di queste, attraverso una corretta lettura del ruolo di una Camera delle autonomie — anche funzioni di coesione territoriale.

Sempre le esigenze di snellimento delle istituzioni e di miglioramento della loro efficienza ci hanno poi condotto a prevedere la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e — in linea con un orientamento ormai diffuso — quella delle province.

Il titolo V della parte seconda della Costituzione, anche in collegamento con la riforma del Senato della Repubblica, è poi oggetto di altre modifiche suggerite dall'esperienza di questi anni, in cui si è registrata un'eccessiva conflittualità tra lo Stato e le regioni in ordine all'esercizio

delle competenze legislative (la Corte costituzionale ha pertanto dovuto svolgere un'importante opera di ridefinizione dei rispettivi ambiti di intervento). Per questo, oltre all'eliminazione della possibilità di stabilire ulteriori forme di autonomia differenziata rispetto a quelle esistenti, sono state apportate importanti modifiche agli elenchi delle materie di competenza esclusiva statale e di quelle concorrenti, precisando meglio — in relazione a queste ultime — il ruolo della legge statale e di quella regionale.

Passiamo quindi a esaminare più in dettaglio i punti della revisione costituzionale che proponiamo.

Per quanto riguarda la riforma del Parlamento, riteniamo necessario rendere le due Camere più snelle ed efficienti anzitutto attraverso un'importante riduzione del numero dei deputati (articolo 1) e dei senatori (articolo 2). Tale riduzione è effettuata in misura tale da salvaguardare — e anzi rafforzare — il legame con i cittadini, la cui voce nelle decisioni pubbliche si esprime anzitutto — non bisogna dimenticarlo — attraverso i parlamentari. In proposito il recupero del rapporto fra eletto ed elettore, per favorire il quale abbiamo ritenuto di consentire l'elezione anche dei senatori al compimento della maggiore età (articolo 3), deve, tuttavia, necessariamente passare anche attraverso interventi di livello legislativo che portino a una forte riduzione delle indennità parlamentari e alla individuazione di un sistema elettorale attraverso il quale siano gli elettori a scegliere gli eletti (e non viceversa). Da questo punto di vista, in effetti, la legge elettorale in corso di approvazione richiede ancora molti miglioramenti che ci auguriamo possano essere favoriti anche dalla ridefinizione del quadro istituzionale che proponiamo.

Per quanto concerne la composizione del Senato della Repubblica (articolo 2), poi, alla riduzione del numero dei componenti si affianca una loro elezione che ne assicuri un maggiore collegamento con il territorio, tenendo fermo il riferimento regionale già voluto dal Costituente, che tuttavia risulta potenziato attraverso: *a)*

una composizione che prevede in larga misura l'elezione a suffragio universale diretto ma anche una componente eletta dai consigli regionali nel proprio seno; *b)* per quanto concerne i senatori eletti a suffragio universale diretto, l'esplicito riferimento a una legge elettorale che assicuri un'adeguata rappresentanza dei territori; *c)* l'attribuzione a ciascuna regione di un numero di senatori maggiormente omogeneo.

La presenza di senatori eletti dai consigli regionali determina la modifica delle disposizioni sulla durata e sullo scioglimento delle Camere (articoli 4, 5 e 15).

Per quanto concerne le funzioni, la loro ristrutturazione passa attraverso i principi già enunciati del miglioramento dell'efficienza e dell'attribuzione al Senato della Repubblica di un ruolo connotato, pur nell'ambito della rappresentanza politica, da funzioni di garanzia e di coesione territoriale.

In particolare, quindi, è la Camera dei deputati a mantenere un ruolo di piena determinazione dell'indirizzo politico, anzitutto attraverso il rapporto di fiducia con il Governo. Il rapporto di fiducia, infatti, come nella quasi totalità delle democrazie europee, viene a instaurarsi esclusivamente con la Camera dei deputati e non più con il Senato della Repubblica (articolo 16).

Questa riconfigurazione del ruolo delle due Camere si riflette anche nell'esercizio della potestà legislativa che, pur rimanendo attribuita in generale a entrambe le Camere (articolo 7), è esercitata secondo un procedimento (articolo 8) che prevede normalmente come voto decisivo quello della Camera dei deputati. Tuttavia, poiché l'esperienza mostra come numerose leggi siano state migliorate dal doppio passaggio parlamentare, si prevede la possibilità, per il Senato della Repubblica, entro il termine di quindici giorni, di richiedere la loro presentazione al fine di discuterle ed, eventualmente, di modificarle (sempre entro un termine precisamente indicato).

Il procedimento legislativo continua tuttavia a essere bicamerale in alcuni casi espressamente indicati (articolo 8). Oltre

all'ipotesi delle leggi costituzionali e di quelle per le quali la Costituzione prevede una maggioranza pari o superiore a quella assoluta, si fa rinvio a una serie di casi indicati dalla Costituzione con riferimento alla tutela di diritti fondamentali o all'organizzazione fondamentale dello Stato, oltre che — considerata la qualificazione del Senato della Repubblica anche come Camera della coesione territoriale — alle leggi cornice nell'ambito della potestà legislativa concorrente e ad altre leggi relative al sistema delle autonomie territoriali.

La modifica del procedimento legislativo e la differenziazione delle funzioni legislative tra le due Camere determinano la necessità di una revisione parziale delle norme sulla promulgazione e sul rinvio delle leggi (articoli 9 e 10), sulla decretazione del Governo (articolo 12) e sull'approvazione del bilancio e del rendiconto generale (articolo 13).

Nell'ambito della funzione legislativa riteniamo che anche il ruolo di controllo e di possibile contraddizione dei cittadini, attraverso il *referendum* abrogativo, debba essere recuperato con la revisione della norma sul *quorum* di partecipazione (articolo 11) che, per come formulata, si è prestata negli ultimi anni a distorsioni ed usi strumentali da parte dei soggetti contrari alla sua abrogazione.

La presente proposta di legge costituzionale potenzia, poi, anche il ruolo del Senato della Repubblica come organo di controllo, in particolare lasciando solo ad esso il potere di inchiesta parlamentare e una funzione di *advice and consent* sulle nomine del Governo che richiedono l'approvazione dei senatori (articolo 14).

In relazione al Parlamento, infine, si è ritenuto di superare la sua esclusiva competenza a giudicare dei titoli di ammissione dei propri componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità, prevedendo la ricorribilità della decisione assunta dalla Camera di appartenenza di fronte alla Corte costituzionale, secondo modalità stabilite con legge ap-

provata da entrambe le Camere (articolo 6).

Dopo la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (articolo 17), la proposta di legge costituzionale modifica il titolo V della parte seconda della Costituzione intervenendo su alcuni punti specifici. In primo luogo, quindi, sono soppressi tutti i riferimenti alle province (articolo 18), nella logica della soppressione dell'ente, cui tuttavia riteniamo debbano accompagnarsi importanti modifiche della legislazione sugli enti locali anche al fine di superare un'articolazione del territorio in comuni troppo piccoli (questa questione assumendo particolare rilievo a seguito dell'eliminazione dell'ente intermedio). In secondo luogo riteniamo debba essere soppressa la possibilità, introdotta nel 2001, di dare luogo a ulteriori forme di specialità regionale (articolo 19). La questione delle regioni a statuto speciale, già di per sé molto delicata, infatti, non può che essere limitata a ipotesi del tutto eccezionali, ritenendosi da evitare — anche al fine di assicurare la linearità dell'ordinamento giuridico — ulteriori casi di asimmetria. In terzo luogo, infine, si interviene sul riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le regioni (articolo 20), richiamando anzitutto l'unità giuridica ed economica della Repubblica quale principio che deve essere garantito con leggi dello Stato e modificando poi, in particolare, sia l'elenco concernente le materie di competenza esclusiva dello Stato sia quello relativo alla potestà legislativa concorrente. Il primo, infatti, contiene alcune specificazioni e alcuni ampliamenti, inseriti anche sulla base dell'esperienza; il secondo, invece, è ridotto in corrispondenza. In relazione alla potestà legislativa concorrente, peraltro, si individua il richiamato principio dell'unità giuridica ed economica della Repubblica quale criterio volto a definire più precisamente gli spazi della legislazione statale e di quella regionale al fine di diminuire la conflittualità che in questi anni è stata piuttosto elevata.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

(Riduzione del numero dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 56. — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosessantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

ART. 2.

(Riduzione del numero dei senatori e nuove modalità di elezione).

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri oltre i senatori a vita.

Centosessantadue senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori. In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a cinque. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Trentotto senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori. Il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne eleggono uno.

Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale ».

ART. 3.

(Eliminazione del requisito del compimento del venticinquesimo anno di età per l'esercizio del diritto di voto per il Senato della Repubblica).

1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

ART. 4.

(Durata del mandato della Camera dei deputati e dei senatori della Repubblica).

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 60. — La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti a suffragio universale e diretto durano in carica cinque anni. Nel caso in cui il mandato di un singolo senatore cessi anticipatamente il subentrante dura in carica fino al termine del mandato di colui al quale è subentrato.

La durata della Camera dei deputati e del mandato dei senatori non possono

essere prorogati se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

ART. 5.

(Rinnovo delle Camere).

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 61. — L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

L'elezione dei nuovi senatori eletti a suffragio universale e diretto avviene entro settanta giorni dalla scadenza del mandato dei precedenti. La prima riunione alla quale essi partecipano ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

I senatori eletti a suffragio universale e diretto rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori eletti secondo le stesse modalità.

I senatori eletti da ciascun Consiglio regionale rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi senatori eletti dal medesimo Consiglio regionale ».

ART. 6.

(Giudizio sui titoli di ammissione).

1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni di cui al primo comma è ammesso ricorso alla Corte costituzionale secondo le modalità previste dalla legge ».

ART. 7.

(Funzione legislativa).

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — Le Camere esercitano la funzione legislativa, ciascuna secondo le proprie competenze ai sensi dell'articolo 72 ».

ART. 8.

(*Procedimento legislativo*).

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 72. — Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati. Possono essere presentati al Senato della Repubblica i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo.

Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento.

Il Regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Ciascun disegno di legge, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, è trasmesso al Senato della Repubblica che, entro quindici giorni, può, a norma del proprio Regolamento, delibe-

rare di esaminarlo. L'esame deve concludersi nei successivi quarantacinque giorni.

Qualora il Senato della Repubblica non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Qualora il Senato della Repubblica abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, esso è rinviato a quest'ultima che delibera in via definitiva e trasmette il testo al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescrive espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Sono altresì deliberate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi di cui all'articolo 117, terzo comma.

Sono infine approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi in materia elettorale e penale e le leggi espressamente richiamate agli articoli: 6; 7, secondo comma; 8, terzo comma; 10, secondo e terzo comma; 13, secondo, terzo e quinto comma; 14, secondo comma; 15, secondo comma; 16; 21, terzo comma; 25, terzo comma; 32, secondo comma; 33, secondo e quarto comma; 35, quarto comma; 39, secondo comma; 48, terzo e quarto comma; 51, primo e secondo comma; 52, secondo comma; 60, secondo comma; 65, primo comma; 66, secondo comma; 69; 75, quinto comma; 80; 84, terzo comma; 87, nono comma; 95, terzo comma; 97, terzo comma; 98, terzo comma; 100, terzo comma; 102, terzo comma; 103; 108; 111, primo, secondo, terzo e quinto comma; 117, secondo comma, lettera *p*), quinto e nono comma; 118, terzo comma; 119, terzo e sesto comma; 120, secondo comma; 121, secondo comma, primo periodo; 122, primo comma; 125; 126, primo comma; 132,

secondo comma; 135, quinto e sesto comma; 137, secondo comma ».

ART. 9.

(Promulgazione della legge).

1. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge ordinaria è promulgata nel termine da essa stabilito. Nel caso in cui la legge richieda l'approvazione anche da parte del Senato della Repubblica, l'urgenza deve essere dichiarata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere ».

ART. 10.

(Rinvio delle leggi).

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 74. — Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato chiedere una nuova deliberazione alla Camera dei deputati o, per le leggi di cui all'articolo 72, commi ottavo e nono, a entrambe le Camere.

Se la legge è nuovamente approvata questa deve essere promulgata ».

ART. 11.

(Abrogazione referendaria).

1. All'articolo 75 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato per la Camera dei deputati nelle ultime elezioni e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ».

ART. 12.

(Conversione in legge e regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti da parte della Camera dei deputati).

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — Il Governo non può, senza legge di delegazione, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati o, nei casi in cui sia richiesta la sua approvazione ai sensi dell'articolo 72, al Senato della Repubblica.

Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».

ART. 13.

(Approvazione del bilancio e del rendiconto generale).

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati approva ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo »;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del

debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale ».

ART. 14.

*(Funzioni di controllo
del Senato della Repubblica).*

1. All'articolo 82 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse ».

2. Alla sezione II del titolo I della parte seconda della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 82-*bis*. — Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e di istituzioni pubblici sono immediatamente comunicate al Senato della Repubblica.

Il Senato della Repubblica, in sede di Commissione competente per materia, procede all'audizione dei soggetti nominati dal Governo a una delle cariche di cui al primo comma, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l'assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza di idonei requisiti di esperienza e di competenza e la mancanza di situazioni di conflitto di interessi.

Le risultanze dell'audizione in sede di Commissione sono oggetto di una relazione che è sottoposta all'Assemblea la quale, nei quindici giorni successivi, può deliberare di non confermare la nomina ».

ART. 15.

(Scioglimento della Camera dei deputati).

1. All'articolo 85 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua ces-

sazione, ovvero se i senatori eletti a suffragio universale e diretto hanno esaurito il loro mandato, o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, la rispettiva elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera dei deputati o dal termine del mandato dei senatori. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente della Camera dei deputati in carica ».

2. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto ai sensi dell'articolo 85, terzo comma ».

3. All'articolo 87 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e dei senatori eletti a suffragio universale e diretto e fissa la prima riunione della Camera dei deputati ».

4. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati ».

ART. 16.

(Fiducia).

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia ed espone

al Senato della Repubblica il proprio programma.

Il voto contrario su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ».

ART. 17.

(Soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

ART. 18.

(Soppressione delle province).

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni ».

2. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, le parole: « dalle Province » sono soppresse.

3. Agli articoli 117, secondo comma, lettera *p*), 118, quarto comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, la parola: « , Province » è soppressa.

4. Agli articoli 114, secondo comma, e 119, primo, secondo e sesto comma, della Costituzione, le parole: « le Province, » sono soppresse.

5. Agli articoli 117, sesto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: « , le Province » sono soppresse.

6. Agli articoli 118, primo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, la parola: « Province, » è soppressa.

7. All'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, le parole: « alle Province, » sono soppresse.

8. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: « , delle Province » sono soppresse.

9. All'articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra ».

10. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

ART. 19.

(Soppressione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia).

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

ART. 20.

(Potestà legislativa dello Stato e delle regioni).

1. All'articolo 117 della Costituzione, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Le leggi dello Stato assicurano la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; sistema nazionale della protezione civile;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale anche complementare e integrativa;

p) legislazione elettorale, principi generali dell'ordinamento, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; norme generali sul governo del territorio e sull'urbanistica;

t) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse non esclusivamente regionale;

u) ordinamento della comunicazione;

v) porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;

z) tutela e sicurezza del lavoro.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;

b) commercio con l'estero;

c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

d) professioni;

e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

f) tutela della salute;

g) alimentazione;

h) ordinamento sportivo;

i) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

l) casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale;

m) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

n) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale;

o) porti e aeroporti civili di interesse esclusivamente regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente le Regioni esercitano la potestà le-

gislativa nel rispetto delle leggi dello Stato, che intervengono per disciplinare e per garantire i profili funzionali all'unità giuridica o economica della Repubblica e alla realizzazione di condizioni di vita equivalenti nel territorio nazionale ».

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0022440